

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022
310/2022/A

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E L'ARMA DEI CARABINIERI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: d.lgs. 102/14);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante il “Regolamento Organico per l’Arma dei Carabinieri” (di seguito: Regio decreto 1169/34);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare” (di seguito: d.lgs. 66/10);
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40 (di seguito: d.P.R. 40/12);
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (di seguito: d.lgs. 177/16);
- il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell’Interno, recante la “Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia” (di seguito: decreto 15 agosto 2017);
- la deliberazione 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la nota del Presidente dell’Autorità inviata il 16 febbraio 2022 al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, prot. Autorità 6949 del 16 febbraio 2022 (di seguito: lettera 16 febbraio 2022);

- la lettera del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 23 marzo 2022, prot. Autorità 14978 del 5 aprile 2022 (di seguito: lettera 23 marzo 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 ha istituito l'Autorità competente per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle attività volte a tutelare nel settore dei servizi di pubblica utilità gli interessi dei consumatori e a promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità;
- l'articolo 2, comma 10, della legge 481/95, stabilisce che i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, abilita l'Autorità a richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l'articolo 2, comma 20, lett. b), della legge 481/95, prevede che l'Autorità effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l'esercizio del servizio in concessione, nonché del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, abilita l'Autorità a irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte di soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri; in caso di reiterazione delle violazioni l'Autorità ha la facoltà di sospendere l'attività d'impresa fino a 6 mesi ovvero a proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 2, comma 27, della legge 481/95, attribuisce all'Autorità autonomia organizzativa, contabile e amministrativa;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11 ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici, individuate all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95 negli altri settori già di competenza;
- il d.lgs. 102/2014 ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica che ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l'Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione già previsti dalla legge 481/95 negli altri settori già di competenza;

- l'articolo 1 della legge 205/17 ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati e, in particolare, quelle elencate al comma 527, da esercitare con gli stessi poteri e principi fino ad allora applicati negli altri settori già di competenza, come fissati dalla legge 481/95;
- l'articolo 159 del d.lgs. 66/10 definisce i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia a competenza generale, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale con le sue 5.421 Stazioni e Tenenze;
- l'articolo 81 del Regio decreto 1169/34, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del d.P.R. 40/12, prevede, tra l'altro, doveri di assistenza dell'Arma dei Carabinieri ai pubblici funzionari;
- il d.lgs. 177/16, e segnatamente l'articolo 2, conferisce all'Arma dei Carabinieri poteri nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
- l'articolo 174-bis del d.lgs. 66/10 stabilisce che i Reparti dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale;
- il decreto 15 agosto 2017, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;
- il Comando per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica espleta funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, operando alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione Ecologica;
- l'articolo 15 della legge 241/90 prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO,ALTRESÌ, CHE:

- è necessario aumentare l'efficacia dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa emanata dall'Autorità, con particolare riferimento alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni commesse nei settori idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti;
- con la lettera 16 febbraio 2022 il Presidente dell'Autorità, vista la favorevole considerazione in merito alla possibilità di definire un Protocollo di Intesa interistituzionale dimostrata dal Capo di Stato Maggiore dell'Arma al personale della Direzione *Accountability* e *Enforcement* dell'Autorità, ha rappresentato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri l'opportunità di avviare la collaborazione volta alla finalizzazione del testo dell'accordo;

- con la lettera 23 marzo 2022 il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso parere favorevole all'avvio della collaborazione, attraverso la stipula di un Protocollo di Intesa volto a instaurare proficue sinergie con l'Autorità;
- è stata quindi accertata la reciproca volontà dell'Autorità e dell'Arma dei Carabinieri di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze di garanzia, di controllo e di monitoraggio, una collaborazione a tutela degli interessi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, corrispondendo alle funzioni di garanzia della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'Autorità e alla vocazione di prossimità ambientale dell'Arma dei Carabinieri.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e l'Arma dei Carabinieri, al fine di pervenire al più presto all'avvio dell'operatività del progetto di collaborazione a esso sotteso e in tal modo apportare il conseguente supporto alla gestione dei compiti di controllo e ispezione richiamati in premessa

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e l'Arma dei Carabinieri; allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di designare, con riferimento all'articolo 2 del Protocollo di Intesa, quali referenti per il coordinamento e per la tenuta dei rapporti tra l'Autorità e l'Arma dei Carabinieri il Direttore della Direzione *Accountability e Enforcement*, dell'Autorità, quanto agli aspetti programmatici, e il Responsabile dell'Unità Programmazione e Coordinamento Funzionale dell'*Enforcement*, quanto agli aspetti operativi;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Arma dei Carabinieri;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini